



Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia  
COMUNE DI PREPOTTO

REGOLAMENTO COMUNALE  
DI POLIZIA RURALE

Approvato con deliberazione consiliare n. 33 del 29/11/2014

## **INDICE**

### **CAPO I°**

#### **LIMITI DEL REGOLAMENTO – GENERALITA'**

- Articolo 1 - Limiti del Regolamento**
- Articolo 2 - Oggetto del servizio di Polizia Rurale**
- Articolo 3 - Organi preposti al servizio di Polizia Rurale**
- Articolo 4 - Ordinanze**

### **CAPO II°**

#### **PASCOLO – CACCIA – PESCA**

- Articolo 5 - Pascolo degli animali**
- Articolo 6 - Attraversamento di abitato con mandrie di qualsivoglia specie**
- Articolo 7 - Sanzioni per pascolo abusivo**
- Articolo 8 - Pascolo in ore notturne**
- Articolo 9 - Esercizio di caccia e pesca**
- Articolo 10 - Raccolta di funghi, di piante o parti di esse**
- Articolo 11 - Raccolta lumache e rane**
- Articolo 12 - Conduzione di apiari**

### **CAPO III°**

#### **FABBRICATI RURALI**

- Articolo 13 - Case e fabbricati rurali**
- Articolo 14 – Stalle, concimaie, porcili e pollai**
- Articolo 15 - Concimazione e spargimento liquami a scopo agricolo**
- Articolo 16 - Depositi di foraggi e insilati**
- Articolo 17 – Allevamenti speciali**

### **CAPO IV°**

#### **TUTELA DELLE STRADE E REGIME DELLE ACQUE**

- Articolo 18 - Divieto di impedire il libero deflusso delle acque**
- Articolo 19 – Regimazione delle acque**
- Articolo 20 – Modifica o tombinatura di fossi e canali**
- Articolo 21 - Spurgo di fossi e canali**
- Articolo 22 - Fossi interpoderali e sbancamenti**
- Articolo 23 - Distanze per fossi, canali ed alberi**
- Articolo 24 – Mantenimento dei fossi**
- Articolo 25 - Irrigazione**
- Articolo 26 - Muri di contenimento**
- Articolo 27 - Manutenzione delle strade**
- 3**
- Articolo 28 - Rami e radici protese – ostacolo alla circolazione**
- Articolo 29 – Pulizia di marciapiedi e cunette**
- Articolo 30 – Pulizia di fondi adiacenti le strade ed aree pubbliche**
- Articolo 31 - Aratura dei terreni**
- Articolo 32 - Dilavamento dei terreni - prevenzione ed interventi**

### **CAPO V°**

#### **TRATTAMENTO DI TERRENI E COLTURE CON PRESIDII SANITARI**

- Articolo 33 - Personale autorizzato all'uso di presidi sanitari**
- Articolo 34 - Modalità d'uso dei presidi sanitari**
- Articolo 35 - Impiego di presidi sanitari con mezzi aerei**

### **CAPO VI°**

#### **MALATTIE DELLE PIANTE E LOTTA CONTRO GLI INSETTI NOCIVI ALL'AGRICOLTURA**

**Articolo 36 - Disposizioni**

**Articolo 37 - Difesa contro le malattie delle piante – Denuncia obbligatoria**

**Articolo 38 - Cartelli per esche avvelenate e impiego dei prodotti fitosanitari in agricoltura**

**Articolo 39 - Misure contro la propagazione della piralide**

**Articolo 40 - Divieto della vendita ambulante di piante e sementi**

**Articolo 41 - Igiene del personale**

**Articolo 42 – Norme per la prevenzione contro la diffusione della zanzara tigre**

**Articolo 43 – Norma per il controllo sulla proliferazione dei volatili**

## **CAPO VII°**

### **MALATTIE DEL BESTIAME**

**Articolo 44 - Obbligo di denuncia**

**Articolo 45 - Isolamento per malattie contagiose**

**Articolo 46 - Denuncia di animali morti**

**Articolo 47 - Accertamento della causa di morte**

**Articolo 48 - Animali morti per malattie infettive**

**Articolo 49 - Spostamento animali morti**

**Articolo 50 - Cremazione, trasformazione industriale, infossamento ed impiego di sostanze chimiche**

**Articolo 51 - Igiene degli animali nelle stalle**

## **CAPO VIII°**

### **RISPETTO DELLA SICUREZZA E DELLA TRANQUILLITA' ALTRUI**

**Articolo 52 - Impiego di attrezzature rumorose**

**Articolo 53 – Custodia e detenzione di cani o altri animali**

**Articolo 54 – Circolazione dei cani o altri animali in luoghi pubblici o aperti al pubblico**

**Articolo 55 – Cattura di cani ed altri animali**

**Articolo 56 - Norme relative ai comuni pericoli**

**Articolo 57 – Terreni incolti o non edificati**

**Articolo 58 - Colture agrarie limitazioni**

**Articolo 59 - Transito con animali da sella e da soma**

**Articolo 60 - Accensione di fuochi**

**Articolo 61 - Miglioramenti fondiari**

**Articolo 62 - Boschi e taglio piante**

**Articolo 63 - Piante arboree e/o arbustive di pregio**

## **CAPO IX°**

### **SANZIONI**

**Articolo 64-Sanzioni pecuniarie e procedimento per la loro applicazione**

**Articolo 65 – Pagamento in misura ridotta**

**Articolo 66 – Deduzioni difensive**

**Articolo 67 – Determinazione e irrogazione delle sanzioni**

**Articolo 68 – Sanzioni Amministrative e disposizioni generali**

**Articolo 69 – Rimessa in pristino ed esecuzione d'ufficio**

**Articolo 70 – Inottemperanza all'ordinanza**

## **CAPO X**

### **DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI**

**Articolo 71 - Entrata in vigore**

**Articolo 72 - Norma finale**

## **CAPO I° LIMITI DEL REGOLAMENTO – GENERALITA'**

### **Articolo 1 - Limiti del Regolamento**

Il presente Regolamento, adottato in base alla potestà regolamentare di Comuni e Province previsto dall'Articolo 7 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n.°267, disciplina il servizio di Polizia Rurale nel territorio del Comune di Prepetto nell'ambito agricolo - rurale, paesaggistico e di tutela ambientale come risulta dalla zonizzazione del vigente strumento urbanistico.

### **Articolo 2 - Oggetto del servizio di Polizia Rurale**

Il servizio di Polizia Rurale ha lo scopo di assicurare, nel territorio del Comune, la regolare applicazione di leggi, regolamenti ed ogni altra disposizione nell'interesse generale della vita sociale e della cultura agraria, al fine di ottimizzare la gestione del territorio, tutelare il patrimonio paesaggistico concorrendo alla tutela dei diritti dei privati in armonia con il pubblico interesse.

### **Articolo 3 - Organi preposti al servizio di Polizia Rurale**

Il servizio di Polizia Rurale è svolto dagli ufficiali ed agenti della Polizia Locale. a norma delle disposizioni vigenti, è diretto dal Sindaco o da un Assessore da lui delegato ed è svolto dagli Organi Comunali preposti a tale attività, nonché dagli ufficiali ed agenti di P. G

### **Articolo 4 - Ordinanze**

Le ordinanze in materia di Polizia Rurale sono emanate dal Sindaco ai sensi degli artt. 50 e 54 del D. Lgs. 267/2000 nonché dai dirigenti/responsabili di uffici/servizi ai sensi dell'Articolo 107 del D. Lgs. 267/2000. Le stesse debbono contenere le indicazioni delle persone a cui sono indirizzate, il preciso oggetto per il quale sono emesse, il termine di tempo assegnato per l'adempimento, le disposizioni legislative o regolamentari in base alle quali è fatta l'intimazione e le sanzioni a carico degli inadempienti.

## **CAPO II° PASCOLO – CACCIA –PESCA**

### **Articolo 5 - Pascolo degli animali**

Il pascolo degli animali, inteso come l'atto di lasciar liberamente circolare e cibarsi gli animali in un determinato tratto di terreno, può aver luogo e nei modi indicati dal D.P.R. 320/1954 "Regolamento di Polizia Veterinaria" solo al di fuori della zona "A" del territorio. Il bestiame al pascolo deve essere guidato e custodito da personale capace ed in numero sufficiente ad impedire che lo sbandamento delle greggi o mandrie, provochi danni alle proprietà altrui o molestie alle persone in qualsiasi periodo dell'anno.

### **Articolo 6 - Attraversamento di abitato con mandrie di qualsivoglia specie**

Nel percorrere strade comunali o vicinali i conduttori di mandrie e greggi di qualunque specie dovranno attenersi a quanto disposto in merito al (Codice della Strada). In ogni caso le mandrie e le greggi non potranno occupare uno spazio superiore ad un terzo della carreggiata, esclusivamente in ore diurne, con percorsi brevi e comunque giustificati da motivi di trasferimento da un fondo all'altro. Devono inoltre impedire sbandamenti degli animali dai quali possano derivare molestie e timori alle persone e danni alle proprietà limitrofe od alle strade.

Non sono ammessi il transito, la sosta ed il pascolo di greggi e mandrie nell'ambito urbano.

### **Articolo 7 - Sanzioni per pascolo abusivo**

Ferme restando le autorizzazioni sanitarie di competenza dell'A.S.S., per il pascolo su terreni di proprietà comunale è necessario acquisire preventivamente autorizzazione rilasciata dal Comune. Il pascolo su terreni privati è ammesso previo consenso preventivo del proprietario.

Fatto salvo quanto previsto dagli articoli 843, commi 2<sup>a</sup> e 3<sup>a</sup>, e 925 del Codice Civile chiunque venga sorpreso a pascolare senza autorizzazione su terreno pubblico o privato potrà essere perseguito ai sensi dell'articolo 636 del Codice Penale.

### **Articolo 8 - Pascolo in ore notturne**

Nelle ore notturne il pascolo è permesso nei soli fondi chiusi. La recinzione deve essere tale da impedire in ogni caso l'uscita degli animali dal fondo.

### **Articolo 9 - Esercizio di caccia e pesca**

L'esercizio della caccia e della pesca è disciplinato da Leggi e Regolamenti speciali.

Non è consentito cacciare o pescare senza il possesso delle prescritte licenze.

Oltre alle norme emanate con leggi e regolamenti Regionali valgono le disposizioni stabilite dall'Amministrazione Provinciale.

### **Articolo 10 - Raccolta di funghi, di piante o parti di esse**

La raccolta di funghi è disciplinata dalla L.R. n° 12 del 15.05.2000 e dal regolamento d'esecuzione n° 436 del 01.12.2000 e s.m.i.

La raccolta delle piante medicinali, officinali, aromatiche e da profumo di cui alla Legge 06.01.1931 n° 99, comprese nell'elenco approvato a norma del R.D. 26.05.1931 n° 772 e successive modifiche ed integrazioni, è permessa solo ai raccoglitori muniti del documento autorizzativo rilasciato dal Sindaco e limitatamente alla qualità di piante, alle epoche e secondo le modalità specificate nel documento stesso.

### **Articolo 11 - Raccolta lumache e rane**

La raccolta di lumache e rane è consentita secondo quanto disposto dalla Legge Regionale n° 10/2003.

### **Articolo 12 - Conduzione di apiari**

La conduzione di apiari è regolamentata dalla legislazione regionale vigente e successive modifiche ed integrazioni.

## **CAPO III° FABBRICATI RURALI**

### **Articolo 13 - Case e fabbricati rurali**

Per la costruzione, l'ampliamento o il riattamento di case coloniche, stalle ed ogni altro genere di fabbricati rurali si applicano le norme previste dal PRGC e dai Regolamenti Comunali in materia di edilizia. Le case rurali sono soggette alle medesime norme igienico edilizie previste per le abitazioni urbane e risultanti dallo strumento urbanistico vigente.

### **Articolo 14 – Stalle, concimaie, porcili e pollai**

Caratteristiche generali. I ricoveri per animali, fermo restando l'obbligo del rispetto di quanto previsto dal DLgs 09/04/2008, n.81, devono essere sufficientemente aerati ed illuminati, approvvigionati di acqua potabile, dotati di idonei sistemi di smaltimento dei liquami e di protezione da insetti e roditori. Devono essere inoltre agevolmente pulibili e disinfettabili. I ricoveri ed i recinti all'aperto devono essere posti alle distanze minime dalle abitazioni e dai confini di proprietà previste dalle norme vigenti.

I recinti all'aperto, quando non abbiano pavimento impermeabile, devono essere sistemati in modo da evitare il ristagno dei liquami.

Tutte le stalle, le porcilaie ed altri locali adibiti al ricovero di bestiame devono poter usufruire di una presa d'acqua con relativa lancia per il lavaggio.

Per gli altri requisiti vale quanto disposto dal vigente Regolamento Edilizio.

Viene data la possibilità di realizzare recinti provvisori per animali volti al mantenimento e alla pulizia delle proprietà agricole, previa comunicazione all'ufficio tecnico comunale

**a) stalle e concimaie** Le stalle e le concimaie devono rispondere ai requisiti previsti dalle leggi e dai regolamenti sanitari nonché dai regolamenti comunali in materia di edilizia, in ogni caso le suddette strutture e quelle comunque pertinenti allo svolgimento di attività agricole devono essere

condotte e mantenute in maniera adeguata ad assicurare un armonioso inserimento delle stesse nel tessuto urbano circostante.

Le stalle per vacche lattifere devono essere realizzate in conformità alle norme (D.P.R. 14 gennaio 1997, n.54 art. 19, art. 26 e allegato C, capitolo1, lettera A, punti 4 e 7; art. 3 del D.Lgs. 6 -11-2007,n.193). Devono essere dotate di appositi locali per la raccolta del latte e il deposito dei recipienti e di adeguati servizi igienici per il personale addetto alla mungitura. Il locale per la raccolta del latte, salvo le particolari caratteristiche previste dal Regolamento sulla vigilanza igienica del latte destinato al consumo diretto, di cui al R.D. 9.5.1929 n. 994, sarà attiguo alla stalla, con pavimento in materiale impermeabile che permette lo scolo delle acque verso il pozzetto esterno munito di chiusura idraulica, pareti rivestite di materiale impermeabile, lavabile sino all'altezza di m. 2, finestra apribile dall'esterno e munita di serramenti a vetro e reti antimosche, impianto di acqua corrente potabile per il lavaggio dei recipienti ed un lavabo per i mungitori.

Ai sensi dell'art.233 del R.D. 27.7.1934, n. 1265 le stalle adibite a più di due capi adulti devono essere dotate di una concimaia o letamaio.

Per quanto riguarda le distanze delle concimaie da abitazioni (e dalle condutture di acqua potabile) non dovrà essere comunque in contrasto con quanto previsto dal D.Lgs. 81/08 allegato IV punto 6.5 (già previste nel D.P.R. 303/56 all'art. 54) e non creare in ogni caso inconvenienti igienico sanitari (odori e mosche) al vicinato. Sono fatte salve anche le distanze delle concimaie previste nel Codice Civile (art. 889).

Relativamente alle concimaie esistenti realizzate in conformità alla normativa vigente all'epoca di costruzione potrebbero essere ammesse all'interno di centri abitati purché non creino inconvenienti igienico sanitari al vicinato.

**b) porcili e pollai** I pollai e le porcilaie condotti per autoconsumo possono essere realizzati alle distanze ed in conformità, sotto l'aspetto strutturale, stabilite dalle norme vigenti in materia strutturale ed urbanistica e comunque in osservanza delle disposizioni previste a tutela dell'igiene e della sanità pubblica, con particolare riguardo alle modalità di conduzione delle suddette attività. I pollai e le conigliere per il solo uso familiare, salvo quanto diversamente previsto dalle vigenti disposizioni legislative e regolamentari e gli allevamenti preesistenti, devono avere una recinzione con altezza minima e distare dalle abitazioni, dai confini di terzi e dalle strade, secondo quanto previsto dalle norme vigenti.

Gli allevamenti ad uso non esclusivamente familiare, essendo industrie insalubri di 1a classe devono essere ubicati ad almeno 150 metri dalle aree urbanizzate.

All'interno delle aree urbanizzate saranno ammessi solo allevamenti con finalità alimentare o affettiva del solo nucleo familiare titolare dell'allevamento ovvero come da disposizioni del codice civile.

I sili per la raccolta dell'insilato devono avere i seguenti requisiti:

- essere dotati di pozzetti di raccolta del percolato collegati alle vasche di raccolta liquami opportunamente aumentate di volume o ad una vasca di raccolta ad hoc;
- avere una pendenza costante di almeno lo 0,5% verso l'ingresso del silo per l'allontanamento delle acque piovane;
- i pozzetti debbono essere predisposti alla possibilità di escludere dalla raccolta le acque piovane provenienti dalla platea, quando a queste non si aggiungono i percolati perché il silo è vuoto o per il sufficiente livello della sostanza secca nell'insilato;
- la platea dovrà essere impermeabilizzata.

### **Articolo 15 - Concimazione e spargimento liquami a scopo agricolo**

Lo spargimento sul suolo a scopo di concimazione di materiale organico animale, derivante da imprese agricole, nel rispetto delle norme di cui al D.Lgs. 152/2006 e delle altre specifiche norme di settore è consentito con le modalità di seguito fissate, salvo disposizioni di legge o ordinanze del Sindaco più restrittive.

Le modalità di stoccaggio, le caratteristiche delle concimaie e delle vasche liquami, le modalità di spargimento dei liquami e dei letami ed acque reflue, gli obblighi di eventuali comunicazioni alle autorità competenti non dovranno comunque essere in contrasto con il D.Pres. Reg. FVG 11.01.2013 n. 03/Pres. e il Codice di Buona Pratica Agricola e s.m.i..

Lo spargimento è ammesso solo in qualità di apporto utile alla produzione agricola ed a patto che le acque sotterranee, le acque superficiali, il suolo e la vegetazione non subiscano degradazione o danno ed in particolare:

1. i liquami devono essere privi di sostanze organiche di difficile biodegradabilità e da sostanze biologiche attive capaci di influenzare in maniera negativa o specifica le diverse funzioni degli organismi presenti;
2. la quantità di deiezioni liquide o solide per l'utilizzazione agronomica sarà rapportata al fabbisogno della coltura presente secondo quanto riportato nel Codice di Buona Pratica Agricola, non dovranno comunque essere apportati più di 340 Kg di azoto anno/ettaro;
3. la dispersione sul terreno durante l'anno sarà tollerata qualora non dia molestia per il vicinato ed in ogni caso nelle stagioni autunno inverno; nei mesi estivi il trasporto deve avvenire entro le ore 09.00 e dopo le ore 20.00;
4. i terreni trattati con liquami ed altro materiale organico devono essere sovvoltati subito dopo le operazioni di spargimento.
5. la distanza di rispetto dalle abitazioni sarà di almeno **50,00 m**; minori ambiti di distanza saranno valutati caso per caso secondo opportunità da stimarsi in loco, d'intesa con la Polizia Locale con prescrizione di interrimento immediato del materiale organico animale (maturato per il tempo previsto dalla normativa vigente), purché la concimazione e/o spargimento non creino inconvenienti igienico sanitari al vicinato e non siano in contrasto con la normativa vigente;
6. si fa divieto di aspersione su terreni saturi d'acqua o inondati;
7. si fa divieto di aspersione durante le piogge e nei due giorni successivi ad ogni precipitazione;
8. si fa divieto di aspersione su superfici gelate o innevate;
9. si fa obbligo di seguire modalità di applicazione al terreno atte a limitare il numero di passaggi e ad impedire ristagni o ruscellamenti, in particolare verso corpi idrici o fossi;
10. si fa obbligo di regolare la velocità di avanzamento del mezzo spanditore e la portata in scarico ai fini di omogenea distribuzione al terreno;
11. si proibisce l'aspersione nella fascia di almeno **30 metri** adiacente a corsi d'acqua, canali, con riferimento a ruscellamento verso l'alveo; mantenendo detta fascia della profondità di almeno un metro non arata e perennemente inerbita; differenti ambiti di distanza saranno valutati caso per caso secondo opportunità da stimarsi in loco;
12. si proibisce la pratica di scaricare in fossi di scolo o acque superficiali le acque di lavaggio dei mezzi operatori.

Il Sindaco può ingiungere la rimozione di ogni scarico abusivo di liquami letami e materiali organici assimilati; può ingiungere la bonifica dei luoghi. In caso di inadempienza, può provvedere d'ufficio a spese del proprietario.

Il trasporto e lo spargimento sul suolo di qualsiasi materiale a scopo di concimazione non deve produrre inconvenienti igienici, quali lo sviluppo di odori o la diffusione di prodotti in forma atomizzata che arrechino disturbo alla popolazione. Il trasporto di materiale deve essere effettuato in modo da evitare ogni dispersione.

L'abbandono, lo scarico, il deposito incontrollato di rifiuti derivanti dall'esercizio dell'impresa agricola sul fondo e relative competenze (con esclusione di liquami, letami e materiale organico assimilato) sono vietati ai sensi del D.lgs. n° 152 /2006.

### **Articolo 16 - Depositi di foraggi e insilati**

I luoghi di deposito e conservazione delle derrate alimentari devono essere asciutti, ben aerati, con pavimento lavabili difesi dalla pioggia ed impermeabili.

Le aperture devono essere dotate di reticella di protezione per la difesa da roditori ed insetti.

E' vietato conservare nei luoghi di deposito e di conservazione delle derrate, anticrittogamici, insetticidi, erbicidi ed altri presidi fitosanitari.

I depositi di legname da ardere, paglia, fieno, fascine, nonché di ogni altro materiale infiammabile o esplosivo vanno soggetti alle norme vigenti di prevenzione incendi, per le quantità previste dalle norme stesse.

I nuovi depositi di foraggi ed insilati devono distare almeno 20 metri dalle civili abitazioni di proprietà ed almeno 50 metri dalle abitazioni di terzi.

E' vietato depositare, anche temporaneamente, cumuli di foraggi e/o paglia o comunque residui infiammabili di attività colturali sotto manufatti, ponti, cavalcavia o nelle immediate vicinanze.

In ogni caso nella formazione di depositi:

- a) dovrà essere evitata la formazione di muffe e funghi nella massa degli insilati;
- b) dovranno essere prese tutte le precauzioni al fine di evitare la formazione di ristagni, di reflui liquidi e percolati, nonché la loro possibile dispersione nell'ambiente;
- c) dovranno essere adottate idonee misure atte ad evitare la proliferazione di ratti ed insetti (posizionamento di esche per derattizzazione, adeguata isolamento con l'esterno con teli o idonea soluzione ecc.).

Per quanto non espressamente previsto dal presente articolo si fa riferimento al D.M. 16.02.1982 e successive modifiche e integrazioni, nonché alle normative comunitarie vigenti.

### **Articolo 17 - Allevamenti speciali**

Sono compresi tra gli allevamenti speciali, gli allevamenti di selvaggina stanziale, animali da pelliccia, struzzi, colombi, cani e affini. Gli spazi e i ricoveri destinati a tali animali devono garantire sufficienti condizioni d'igiene, aerazione e protezione. La distanza dei recinti o dei locali dalle abitazioni sarà valutata caso per caso, sentito il parere dell'Azienda Sanitaria competente e salvo quanto diversamente previsto dalle vigenti disposizioni legislative e regolamentari e gli allevamenti preesistenti sul territorio comunale alla data di approvazione del presente regolamento.

Per le caratteristiche generali si applicherà la normativa specifica.

## **CAPO IV°**

### **TUTELA DELLE STRADE E REGIME DELLE ACQUE**

#### **Articolo 18 - Divieto di impedire il libero deflusso delle acque**

I proprietari dei terreni su cui defluiscono per via naturale acque di fondi superiori non possono impedire il libero deflusso delle acque con opere di qualsivoglia natura ed origine.

Sono pure vietate le piantagioni che abbiano ad inoltrarsi dentro i fossi ed i canali in modo tale da restringere la sezione normale del deflusso delle acque. Analogamente è vietato limitare il normale deflusso delle acque scaricando o depositando nei fossi e nei canali materiale di qualunque natura, colmando o riducendo i fossi e l'esecuzione di qualunque altra opera tale da arrecare danno ai terreni vicini e alle strade.

#### **Articolo 19 - Regimazione delle acque**

E' necessario richiedere il consenso del proprietario del fondo sottostante per far sfociare i tubi di drenaggio sotterraneo. Per evitare ristagno dell'acqua è consigliabile sfociare nei rivi o nelle scarpate concordemente con i proprietari.

E' proibito danneggiare in qualsiasi modo (con scavi, scassi o altro) le sorgenti e le condutture delle acque pubbliche, o lordare le medesime in qualsivoglia maniera.

Secondo le norme del Codice civile è proibito a chiunque di deviare l'acqua piovana o sorgiva dal suo corso naturale, o di riversarla sulle strade.

E' altresì proibito convogliarla con tubazioni od altri manufatti per sfociarla sui fondi del proprietario sottostante.

Queste opere vanno concordate con i confinanti che anche se danno il loro consenso per l'attraversamento della proprietà non sono obbligati a concorrere alle spese di realizzazione.

I fossi stabiliti nelle proprietà private per rendere innocue le acque di scorrimento e regolare il deflusso, devono avere percorso trasversale alla pendenza del terreno, con inclinazione tale che le acque non possano produrre erosioni.

Così pure i terreni seminativi nudi od arborati, dovranno essere lavorati nel senso del minor pendio.

#### **Articolo 20 – Modifica o tombinatura di fossi e canali**



I proprietari di fossi e canali che intendono eseguire opere di modifica o tombinatura nei fronti di competenza, devono presentare apposita domanda all'Autorità Comunale la quale stabilirà la fattibilità o meno di tale intervento.

### **Articolo 21 - Spurgo di fossi e canali**

Ai proprietari ed ai conduttori di terreni soggetti a servitù di scolo di fossi o canali privati è fatto obbligo di provvedere, a propria cura e spese, a che tali fossi o canali vengano tenuti costantemente sgombri in maniera che il deflusso delle acque si verifichi senza pregiudizio e danno delle proprietà contermini e delle eventuali vie contigue. La manutenzione e l'eventuale ripristino dei fossi delle strade comunali e rurali devono, a cura e spese dei frontisti, dei consorziati e dei proprietari limitrofi, essere oggetto di manutenzione periodica.

I frontisti devono provvedere affinché i fossi in questione non vengano ostruiti da rami, residui vegetali e quant'altro proveniente dalla proprietà privata.

I fossi di proprietà privata prospicienti strade pubbliche o di uso pubblico devono essere mantenuti in condizioni di efficienza a cura e spese dei frontisti.

Nel caso di fossi risultanti solo parzialmente di proprietà privata in quanto il confine tra la stessa e la proprietà pubblica corra lungo il fosso, ai frontisti compete la manutenzione della ripa di proprietà.

Nel caso di terreni in pendenza le cui acque meteoriche defluiscano su strade comunali o vicinali, i proprietari ed i conduttori sono obbligati, ove già non esistesse, allo scavo di un fosso di adeguate dimensioni parallelo alla strada. Per l'esecuzione delle opere, i proprietari o i conduttori dei fondi dovranno dotarsi di tutte le autorizzazioni di natura urbanistica necessarie e conformarsi ad eventuali prescrizioni.

In caso di trascuratezza od inadempienza degli obbligati, ferma restando la sanzione per la violazione accertata, il Comune potrà assegnare agli stessi un termine per l'esecuzione dei lavori dopo di che farà eseguire i lavori a spese degli inadempienti, ferma restando la contravvenzione e la sanzione amministrativa accertata e il risarcimento per i conseguenti danni arrecati alla cosa pubblica.

### **Articolo 22 - Fossi interpoderali e sbancamenti**

Qualsiasi miglioramento o riordino fondiario non può modificare il sito dei fossi interpoderali; è dovuta la manutenzione e pulizia degli stessi.

In assenza di specifico atto autorizzativo sono vietati interventi che possano:

- deviare, canalizzare o ritombare i fossi esistenti;
- eliminare alberi o arbusti fiancheggianti le sponde;
- interrare gli argini;

E' fatto divieto di riversare le acque dai lavaggi degli attrezzi agricoli, cantinieri, artigianali e industriali.

Sono vietati sbancamenti o apporti di terra tali da modificare le quote del fondo in ogni suo punto se non preventivamente autorizzati dal Comune secondo le disposizioni del vigente P.R.G.C., e delle leggi in materia urbanistica vigenti.

### **Articolo 23 - Distanze per fossi, canali ed alberi**

Per lo scavo di fossi o canali presso il confine, **tra proprietà private**, si deve osservare una distanza uguale alla profondità del fosso o del canale.

Per lo scavo di fossi o canali **presso i confini stradali**, la distanza di cui sopra va misurata dal punto d'inizio della scarpata ovvero dalla base dell'opera di sostegno, e verrà disposta dagli uffici comunali competenti avuto riguardo alla funzionalità ed efficienza dell'opera, delle norme del Codice stradale ed eventualmente delle prescrizioni per la costruzione delle opere viarie d'interesse comunale.

I proprietari sono tenuti alla manutenzione delle ripe e dei fondi laterali alle strade, sia a valle che a monte delle medesime.

#### **ALBERI DI ALTO E MEDIO FUSTO**

**All'interno dei centri abitati** La distanza degli alberi di alto fusto di nuova piantagione deve essere di almeno **3.00 mt** dalle strade pubbliche.

Per gli alberi di medio fusto di nuova piantagione all'interno dei centri abitati, la distanza dal ciglio della strada pubblica, dovrà essere di almeno **1,5 mt.**

**Fuori dai centri abitati**, la distanza prevista dall'Articolo 26 comma 6° del regolamento di esecuzione e di attuazione del Codice della Strada è fissata in minimo **6.00 mt** per entrambe le tipologie di alberi.

**ARBUSTI – SIEPI - VITI**

**All'interno dei centri abitati**, gli arbusti, siepi vive, viti ecc. di nuova piantagione dovranno rispettare la distanza di almeno **0.50 mt** dal margine superiore esterno del fosso o marciapiede per le strade vicinali o comunali, mentre lungo le strade provinciali dovrà essere osservata una distanza minima di **1.50 mt.** dal fosso o marciapiede. Fermo restando che in caso di piantagioni perpendicolari alla strada o al marciapiede dovrà essere osservata una distanza minima di **mt 3,00** al fine di non invadere la strada pubblica o il marciapiede con mezzo agricoli.

**Fuori dai centri abitati** la distanza dal confine stradale, da rispettare per impiantare lateralmente alle strade pubbliche siepi, viti e arbusti tenuti ad altezza non superiore ad 1.50 mt, non può essere inferiore a 1,00 mt. Per le medesime essenze, aventi altezze superiori ad 1.50 m, non può essere inferiore a 3,00 mt.

Le distanze di siepi, arbusti, alberi di medio fusto e di alto fusto **tra proprietà private**, sono regolamentati dal Codice Civile.

Non è consentito l'impianto di alti fusti lungo le rive dei fossi o canali, ma solamente di piante capitozze (salici, ecc...). Si possono eseguire tali impianti solo se il confinante ha a dimora sulla riva opposta del fosso, alberi di alto fusto, salvo che il confinante stesso non si impegni all'abbattimento delle piante entro 1 anno. Negli altri casi il vicino può opporsi all'impianto entro sei mesi dalla messa a dimora mediante ricorso presso gli uffici comunali. Trascorso tale termine l'impianto si intende accettato dalle parti.

E' concesso piantare arbusti, siepi e salici sui cigli franosi in modo da ostacolare lo smottamento, previa richiesta e sopralluogo dell'Ufficio Tecnico Comunale.

Gli impianti di alberi che si trovino in prossimità e corrispondenza di curve, incroci e bivi di strade provinciali, comunali, vicinali o di uso pubblico, sia che si tratti di boschi o di singole piante, come pure i campi di mais, dovranno essere arretrati, per motivi di sicurezza e salute pubblica, rispetto al ciglio della banchina stradale, di almeno m. 3, per una lunghezza corrispondente alla perpendicolare tracciata sul piede della distanza dei metri tre stessi. A meno che la loro permanenza non sia dettata da ragioni di sicurezza stradale.

L'Amministrazione Comunale responsabile della polizia e vigilanza può esigere che si estirpino a spese del proprietario del fondo alberi, viti, siepi, ed arbusti che siano piantati o che crescano spontaneamente a distanza minore di quella stabilita.

#### **Articolo 24 – Mantenimento dei fossi**

I proprietari di fondi agricoli che confinano con i fossi delle strade di uso pubblico, quando questi pendono verso il fosso stradale, sono tenuti a mantenere un ciglio con erba di almeno 1 mt., in modo che la terra appena lavorata non affluisca nel fosso nel caso di grandi acquazzoni; se la terra dovesse riempire in tutto o in parte il fosso, il proprietario ha l'obbligo di ripristinarlo nel più breve tempo possibile.

Nel caso non ci siano fossi o canali i proprietari dei fondi sono egualmente tenuti a mantenere una distanza di almeno 1,5 mt. dalla sede stradale.

#### **Articolo 25 - Irrigazione**

L'irrigazione delle colture deve essere attuata in modo tale da non arrecare danni o molestie a terzi.

L'attivazione di impianti irrigui in prossimità della sede stradale deve essere realizzata nel rispetto dell'Articolo 32 del C.d.s.

#### **Articolo 26 - Muri di contenimento**

Quando i terreni si trovano ad una quota superiore rispetto a quella della sede stradale ed esistano muri di contenimento o manufatti simili aventi la stessa funzione non di proprietà pubblica, i proprietari ed i conduttori dei fondi devono curare la manutenzione ordinaria e straordinaria al fine di evitare crolli, anche parziali, dei muri in questione. In caso di trascuratezza od inadempienza degli obbligati, ferma restando la sanzione per la violazione accertata, il Comune potrà assegnare agli stessi un termine per l'esecuzione dei lavori dopo di che farà eseguire i lavori a spese degli inadempienti.

### **Articolo 27 - Manutenzione delle strade**

La manutenzione delle strade comunali spetta, ai sensi degli artt. 2 e 14 D.Lgs. 285/1992 al Comune.

La manutenzione delle strade vicinali, trattandosi di strade private ad uso pubblico, spetta ai frontisti ed al Comune e le competenze sono così suddivise:

- la manutenzione straordinaria verrà eseguita dal Comune a seconda delle condizioni dei tratti stradali. Una periodica verifica dei tratti maggiormente utilizzati sarà effettuata dall'Ufficio Tecnico Comunale;

- la manutenzione ordinaria verrà eseguita dai frontisti ogni qualvolta questa si renda necessaria.

Nella manutenzione ordinaria è compreso lo sfalcio dei cigli stradali ed il taglio delle piante e degli arbusti secondo le indicazioni del D. Lgs. 285/1992 e valide per le strade comunali. La manutenzione delle strade interpoderali spetta ai frontisti, ognuno per il tratto di propria competenza. Le strade interpoderali devono essere tenute sgombre da qualsiasi ostacolo a salvaguardia del libero transito dei mezzi agricoli, mezzi di soccorso e vigilanza a quote inferiori a mt. 5,00.

Senza preventiva autorizzazione della competente autorità, non possono essere stabiliti nuovi accessi e nuove diramazioni dalle strade ai fondi e fabbricati laterali.

Non è consentita l'apertura di nuovi accessi o diramazioni dalle strade comunali, vicinali o interpoderali, a servizio di fondi e fabbricati laterali, senza preventiva autorizzazione del Comune e comunque nel rispetto prevalente della normativa del Codice della Strada.

Al fine di garantire il passaggio e la viabilità dei mezzi agricoli, le recinzioni dovranno comunque essere mantenute ad una distanza minima dall'asse stradale di m 2,50. Gli accessi dovranno avere una larghezza minima pari a m 5,00.

E' fatto divieto di transito e manovra con mezzi cingolati su strade asfaltate di qualsiasi tipo e classificazione, senza che tali mezzi siano muniti delle apposite protezioni. I trasgressori di tale norma sono tenuti al risarcimento dei danni, oltre al pagamento della sanzione stabilita dal Sindaco in conformità a questo regolamento.

La larghezza delle strade interpoderali deve essere carrabile e comunque non inferiore ai 2,5 metri. E' vietato modificare o cancellare delle strade interpoderali e vicinali senza il parere favorevole di tutti gli aventi diritto e di coloro che con le suddette opere possano avere dei danni.

Coloro che, transitando su strade comunali, interpoderali e vicinali in terra battuta, inghiaiate o asfaltate, con carichi eccessivi, le danneggiassero, sono tenuti a ristabilirne il funzionamento a proprie spese. E' vietato altresì fare opere, depositi od ingombri sul suolo delle strade comunali, interpoderali o vicinali in modo da pregiudicarne il libero transito, nonché alterare le dimensioni, la forma e l'uso delle stesse.

Tutti gli utenti di strade interpoderali e vicinali sono tenuti a partecipare ai lavori di manutenzione delle stesse con prestazione di manodopera o concorso nelle spese. Le strade vicinali ed interpoderali debbono presentare opportune opere di regimentazione delle acque.

Nel caso in cui la strada privata parta da quota superiore rispetto alla strada pubblica, il proprietario dovrà dotare la strada privata di apposite griglie o scoline al fine di deviare il defluire dell'acqua dalla strada pubblica. I trasgressori di tale norma saranno tenuti al risarcimento dei danni conseguenti dall'omissione.

### **Articolo 28 - Rami e radici protese – ostacolo alla circolazione**

I proprietari dei fondi frontisti di strade statali, provinciali, comunali, vicinali, interpoderali e private aperte al pubblico, con siepi, alberi e vegetazioni varie in prossimità del confine stradale e comunque con fronde insistenti sulla carreggiata, sono tenuti a sfrondare i rami protesi sulla sede

stradale a quote inferiori a mt. 5,00, sui marciapiedi od altri passaggi pedonali inferiori a ml. 2,20, onde consentire adeguata visibilità e libera circolazione dei veicoli e dei pedoni.

Fermo restando l'obbligo per i proprietari di fondi frontisti di tutte le strade di provvedere alla pulizia, da alberi e qualsiasi vegetazione come da disposizioni del presente provvedimento.

I rami e le fronde degli alberi non dovranno in alcun modo creare ostacolo alla segnaletica stradale, alla pubblica illuminazione e/o altre infrastrutture stradali. Le radici degli alberi protese verso la pubblica via dovranno essere recise in modo da non alterare la pavimentazione della stessa o altre infrastrutture stradali salvo che gli stessi siano oggetto di tutela ambientale. Devono, inoltre, provvedere a che i rami non danneggino i cavi della pubblica illuminazione o delle linee telefoniche, mantenendo una distanza tale da garantirne l'integrità anche in presenza di eventi atmosferici. Dovrà inoltre essere garantita la funzionalità dell'illuminazione pubblica impedendo ai rami l'offuscamento delle relative lampade.

Gli stessi sono altresì obbligati ad asportare le ramaglie ed a ripulire la sede stradale ed il marciapiede.

I proprietari e/o conduttori di fondi situati vicino ad abitazioni ed edifici sono tenuti a provvedere costantemente allo sfalcio delle erbe ed alla recisione di arbusti, rovi e piante spontanee che dovessero invadere, anche parzialmente le aree confinanti onde evitare di arrecare in alcun modo danno agli appezzamenti limitrofi o creare le condizioni per il proliferare di ratti, serpi, ecc..

I proprietari citati al comma precedente sono tenuti, con opportuni accorgimenti ovvero con raccolta o potature preventive, ad evitare che eventuali frutti, bacche o rami cadano sulla strada creando pericolo o disagio alla circolazione, qualora ciò avvenisse dovranno intervenire tempestivamente scongiurando il pericolo alla circolazione;

Il sindaco dispone con ordinanza le operazioni a tal fine necessarie ed il termine entro cui provvedere, decorso il quale procede all'esecuzione in danno dei soggetti obbligati ed al recupero delle somme anticipate.

### **Articolo 29 – Pulizia di Marciapiedi e Cunette**

In presenza di marciapiede deve essere garantito il libero transito pedonale per tutta la larghezza del manufatto e in altezza per almeno m.2,20.

E' altresì fatto obbligo ai frontisti di tenere puliti il marciapiede o la cunetta da fogliame, rami, pigne, sementi e quant'altro proveniente da siepi o alberi prospicienti.

### **Articolo 30 – Pulizia di fondi adiacenti le strade ed aree pubbliche**

I proprietari di fondi adiacenti le strade e le aree pubbliche sono tenuti alla seguente disciplina:

- sfalcio dell'erba nei prati, nei campi e pulizia del bosco per ml. 2,00 in pianura e nel fondovalle delle strade comunali, provinciali e statali;
- sfalcio dell'erba e pulizia delle erbacce nelle particelle site nell'ambito dei borghi
- sistemazione ordinata delle cataste di legna lungo le strade a una distanza minima di tre metri dalla sede stradale, nei borghi e nei cortili.

Il Sindaco può disporre i necessari interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria mediante ordinanze.

### **Articolo 31 - Aratura dei terreni**

I frontisti delle strade pubbliche, vicinali e/o di uso pubblico, anche fornite di fossi, non possono arare i loro fondi fino al confine delle strade, ma devono formare lungo di esse regolari capezzagne in modo da poter volgere l'aratro o qualsiasi mezzo agricolo senza arrecare danno alle strade, alle siepi ed ai fossi.

Dette capezzagne, per regola, devono avere una larghezza non inferiore a 3.00 mt, misurata dal margine della strada o dalla delimitazione del fosso.

E' altresì obbligatorio mantenere una fascia di rispetto di almeno 1.00 mt lineare nel senso parallelo alla direzione dell'aratura - dalle strade e dall'argine del fosso laterale alla strada e contermina ai fondi.

La medesima fascia di rispetto deve essere mantenuta anche nel caso in cui il fosso laterale non si trovi allo stesso livello o quota del piano viabile e gli argini del fosso siano tra di loro difformi per estensione e pendenza.

Nel caso di strada in trincea o in rilevato dovrà essere obbligatoriamente mantenuta una fascia di rispetto di almeno 1.00 m, nel senso parallelo alla direzione dell'aratura, all'interno dalla ripa dal punto d'innesto di questa sulla contermine scarpata sovrastante o sottostante la parte viabile.

La definizione di ripa è da ritenersi quella data dall'Articolo 3<sup>a</sup> comma 1° punto 44 del Codice della Strada. Sarà cura dei frontisti dei fondi contermini alle strade e ai fossi laterali verificare periodicamente che le operazioni di lavorazione dei terreni non pregiudichino il naturale deflusso delle acque (rotture attraversamenti, occlusione dei fossi, sistemi di aratura che non prevedono la formazione del solco a margine dell'appezzamento).

Una capezzagna di minimo 3.00 mt dovrà essere tenuta anche dall'argine dei corsi d'acqua pubblici, salvo ulteriori restrizioni particolari.

In ogni caso, per i terreni adiacenti alle intersezioni stradali, si osserva quanto previsto dal D. Lgs. 285/1992 (Codice della Strada).

Le fasce di rispetto dovranno essere periodicamente sfalciate a cura del coltivatore del fondo.

E' fatto comunque assoluto divieto di occupare, anche parzialmente, le strade durante la lavorazione dei terreni.

E' inoltre obbligo dell'operatore agricolo accertarsi che le macchine operatrici o particolari di esse (coperture, aratro, ecc.) siano pulite al momento del transito sulle strade pubbliche, onde evitare perdite di materiale che sporchi il suolo e crei pericolo per la circolazione.

La trasgressione di tali regole, a seconda dei precetti violati, comporterà per il soggetto contravventore:

- il pagamento della contravvenzione prevista;
- la pulizia e la riparazione di eventuali danni provocati a strade, argini o fossi;
- la formazione della regolare capezzagna entro 20 (venti) giorni dalla contestazione dell'infrazione.

L'irrigazione dei terreni confinanti le strade di scorrimento deve essere eseguita in modo tale che le acque non cadano od invadano la sede stradale, al fine di evitare inconvenienti e pericoli alla circolazione.

Dovendo provvedere all'impianto di nuovi vigneti o al reimpianto di esistenti su appezzamenti situati lungo strade comunali o di grado superiore (provinciali, statali) tra il fondo coltivato ed il ciglio della strada deve essere rispettata la distanza minima di 3 metri. Gli impianti già esistenti all'entrata in vigore della presente norma che, rispetto alle strade, siano ad una distanza inferiore a 3 metri sono tollerati purché siano collocati in modo da non compromettere la sicurezza stradale.

### **Articolo 32 - Dilavamento superficiale acque piovane e pulizia sponde prevenzione ed interventi**

I proprietari ed i conduttori dei vigneti e degli altri coltivi dai quali, in seguito ad eventi meteorici, vi sia dilavamento superficiale verso le proprietà e/o le strade sottostanti, debbono adoperarsi per evitare danni alle proprietà ed alle strade sottostanti con la realizzazione di scoline, fossi, drenaggi, inerbimento o altri interventi e la loro sistematica manutenzione e mantenimento in funzionalità.

Una particolare attenzione dev'essere dedicata ai terreni confinanti con le strade pubbliche, al fine di evitare danni e contrattempi alla collettività. A questo scopo, nel punto sovrastante la strada andrà ricavato un solco di adeguata capacità, disposto trasversalmente alla pendenza del terreno, che abbia a sua volta una pendenza adeguata, che sia in grado di raccogliere l'acqua piovana e permetterne la decantazione in modo da non trasportare a valle il fango. Se la superficie sarà molto vasta, per impedire che l'eccessivo accumulo d'acqua diventi incontrollabile, occorrerà aggiungere altri solchi paralleli al primo a distanza adeguata. I solchi in questione non vanno poi scaricati sulle capezzagne, ma vanno convogliati in solchi paralleli alla capezzagna in modo che vadano a scaricarsi nella cunetta pubblica sui fianchi della capezzagna ove esistente. Tali solchi vanno gestiti in modo da non portare fango o corpi estranei nella cunetta comunale. Nel caso queste precauzioni non vengano assunte in maniera adeguata o siano eseguite lavorazioni al terreno in maniera sconsiderata ed i danni alle proprietà e/o alle strade sottostanti e/o canali di scolo si ripetano in modo continuo (salvo casi di eventi meteorici di eccezionale portata, ed i temporali ed acquazzoni estivi non lo sono), i proprietari ed i conduttori debbono far fronte ai danni arrecati.

## **CAPO V°**

### **TRATTAMENTO DI TERRENI E COLTURE CON PRESIDISANITARI**

#### **Articolo 33 - Personale autorizzato all'uso di presidi sanitari**

L'utilizzo in agricoltura di insetticidi, diserbanti, anticrittogamici e prodotti simili deve essere svolto secondo quanto previsto dalla vigente legislazione sanitaria in materia.

L'acquirente/utilizzatore o titolare del patentino per l'uso dei suddetti prodotti è responsabile della loro conservazione e del loro uso.

#### **Articolo 34 - Modalità d'uso dei presidi sanitari**

Nella preparazione ed utilizzazione di tutti i presidi sanitari dovranno essere osservati gli accorgimenti sotto specificati. In particolare:

- durante il trattamento e per tutto il tempo di carenza dovrà venire apposto il divieto di accesso alle aree trattate mediante appositi cartelli (a fondo giallo e scritta nera) recanti la dicitura "Coltura (o terreno) trattato con prodotti fitosanitari" (se usati prodotti classificati T, T+ Xn).

- è vietato l'abbandono di contenitori vuoti di fitofarmaci, sacchi di plastica ed i contenitori di concimi in genere. Il loro smaltimento dovrà avvenire secondo la normativa vigente e non potranno essere smaltiti presso le isole ecologiche comunali.

- il prodotto dovrà essere conservato in locali rispondenti ai requisiti di legge e mai in luoghi in cui siano immagazzinati mangimi e sostanze alimentari;

- durante la preparazione delle miscele ed il loro utilizzo dovranno essere osservate le disposizioni indicate sulle etichette dei prodotti impiegati. E' vietata la preparazione delle miscele in prossimità di corsi d'acqua, pozzi, sorgenti, fontane, vie e piazze pubbliche, fognature;

- nel corso dei trattamenti con insetticidi, fungicidi, diserbanti, anticrittogamici ecc. deve essere adottata ogni cautela per evitare che le miscele raggiungano edifici ed aree pubbliche e private, strade e colture attigue;

- l'erogazione di antiparassitari con atomizzatori e nebulizzatori è consentita solo a distanze superiori a **metri 30** da abitazioni, edifici e luoghi pubblici e relative pertinenze (orti, giardini, cortili). Al di sotto di detta distanza sono consentiti prima delle ore 08.00 i trattamenti dei terreni e delle colture agrarie; possono essere effettuati, solo con prodotti fitosanitari non classificati T, T+ Xn in assenza di vento e solamente con l'impiego di irroratori a bassa pressione nei vigneti e nei frutteti. È ammesso l'uso delle irroratrici a barra nelle colture a terra (mais, soia) ecc.

La pressione dei suddetti mezzi deve essere regolata in modo da evitare qualsiasi fenomeno di dispersione o deriva. Nei fondi che si trovano in aperta campagna i trattamenti sono consentiti nei limiti per cui il getto del mezzo meccanico non raggiunga persone, o mezzi transitanti lungo strade. Qualora si ravvisi tale rischio, il trattamento deve essere temporaneamente interrotto.

- qualora, nonostante le cautele, si verificasse uno sconfinamento di fitofarmaci su proprietà altrui, è fatto obbligo di avvertire immediatamente il confinante del tempo di rientro e del tempo di carenza dei fitofarmaci impiegati;

- la raccolta e l'immissione al consumo del prodotto trattato dovrà avvenire solo dopo che sia trascorso il periodo di carenza prescritto dalla Legge e riportato sulle confezioni;

- gli addetti ai lavori dovranno usare tutti i sistemi di protezione individuali necessari ed osservare le modalità d'uso e le precauzioni consigliate nei libretti di istruzione delle macchine spanditrici. Le miscele andranno preparate in luogo ben aerato e osservando gli accorgimenti specificati in precedenza, avendo cura di preparare preferibilmente le miscele direttamente sul luogo di utilizzo o quantomeno di assicurarsi che non ci siano spargimenti durante i vari tragitti;

- i contenitori vuoti dei presidi sanitari devono essere smaltiti secondo la normativa vigente.

E' vietato abbandonare i contenitori vuoti dei presidi sanitari;

- il lavaggio delle macchine operatrici impiegate per l'irrorazione non deve essere eseguito in aia, cortile o luogo frequentato da persone non addette al lavoro; il liquido di lavaggio non dovrà essere versato in rogge, canali od altri corsi d'acqua né in pubblica fognatura, né in vie e piazze pubbliche o private.

L'esercizio dei presidi sanitari è disciplinato da leggi e regolamenti speciali.

Le trasgressioni sono punite con le sanzioni amministrative e penali nel rispetto delle leggi o regolamenti vigenti.

### **Articolo 35 - Impiego di presidi sanitari con mezzi aerei**

I trattamenti con mezzi aerei devono essere autorizzati dalla Regione, su istruttoria tecnica del Dipartimento di Prevenzione dell' A.S.S., caso per caso ed in base a specifiche esigenze.

## **CAPO VI° MALATTIE DELLE PIANTE E LOTTA CONTRO GLI INSETTI NOCIVI ALL'AGRICOLTURA**

### **Articolo 36 - Disposizioni**

In caso di comparsa di crittogame, insetti o altri animali, nocivi all'agricoltura, il Sindaco, d'intesa con l'Ispettorato Provinciale dell'Agricoltura e con l'ERSA, Servizio Fitosanitario, Chimico-Agrario, Analisi e Certificazioni , impartisce di volta in volta disposizioni per la lotta contro tali parassiti (Legge 18.6.1931 n°987 e successive modificazioni) .

### **Articolo 37 - Difesa contro le malattie delle piante – Denuncia obbligatoria**

Allo scopo di difesa contro le malattie delle piante viene stabilito quanto segue:

Nell'evenienza di comparsa di crittogame parassite delle piante, insetti o altri animali nocivi all'agricoltura, l'Autorità comunale, d'intesa con i competenti uffici provinciali per l'agricoltura e con il Servizio Fitosanitario Regionale competente per il territorio, può impartire di volta in volta, disposizioni che dovranno essere scrupolosamente rispettate dai conduttori dei fondi agricoli a qualunque titolo e da chiunque altro ne sia interessato, per sostenere la lotta contro tali parassiti in conformità della legge 18 giugno 1931 n. 987, contenente norme per la difesa delle piante coltivate e dei prodotti agrari dalle cause nemiche, e successive modificazioni;

Salve le disposizioni dettate dalla predetta Legge 18 giugno 1931 n. 987 e quelle contenute nel Regolamento per l'applicazione della Legge stessa, approvato con R.D. 12 ottobre 1933 n. 1700 e modificate con R.D. 2 dicembre 1937 n. 2504, è fatto obbligo ai proprietari, ai conduttori a qualunque titolo e ad altri comunque interessati all'Azienda, di denunciare al competente ufficio provinciale per l'agricoltura o al Servizio Fitosanitario Regionale la comparsa di insetti, animali nocivi, crittogame o, comunque, di malattie o deperimenti che appaiono diffusibili o pericolosi, nonché di applicare contro di essi i rimedi ed i mezzi di lotta che venissero all'uopo indicati;

Verificandosi casi di malattia diffusibile o pericolosa, i proprietari ed altri comunque interessati all'azienda non potranno trasportare altrove le piante o parti di esse esposte dall'infestazione senza un certificato di immunità rilasciato dal Servizio Fitosanitario Regionale competente per territorio.

### **Articolo 38 - Cartelli per esche avvelenate e impiego dei prodotti fitosanitari in agricoltura**

Fatte salve ulteriori disposizioni dettate dalle Autorità Sanitarie, è fatto obbligo a chi dispone esche avvelenate o prodotti fitosanitari entro il limite di 30 metri dalle abitazioni a scopo di protezione agricola, qualora le sostanze possano recare danno all'uomo o agli animali domestici, di darne preventivo avviso all'Autorità comunale e di sistemare, lungo i confini del fondo e per tutto il presumibile periodo di efficacia di tali sostanze, tabelle ben visibili recanti la scritta "attenzione esche avvelenate" o simili riportante le caratteristiche e principi attivi del prodotto.

### **Articolo 39 Misure contro la propagazione della piralide.**

Al fine di evitare la propagazione delle larve della piralide del mais, che provoca danni ingenti, gli stocchi, i tutoli e i materiali residui della coltura del mais e del sorgo, devono essere interrati, sfibrati o trinciati, non oltre il 15 aprile di ogni anno (D.M. 6.12.1950 e successive modificazioni e integrazioni).

### **Articolo 40 - Divieto della vendita ambulante di piante e sementi.**

E' vietato trasportare piante o parti di piante esposte all'infestazione di malattie diffusibili senza certificato di immunità rilasciato dall' all'ERSA Servizio Fitosanitario Chimico – Agrario , Analisi e certificazione.

### **Articolo 41 - Igiene del personale**

Il personale addetto alle operazioni di cui ai precedenti articoli deve essere protetto durante i lavori da efficaci dispositivi di protezione individuale, deve avere a disposizione i disinfettanti necessari e quant'altro utile alla sicurezza (D.Lgs. 81/2004 e succ. modif. ed integr.)

### **Articolo 42 – Norme per la prevenzione contro la diffusione della zanzara tigre**

Al fine di combattere la diffusione della zanzara *Aedes alpopictus*, comunemente chiamata “zanzara tigre”, ormai ampiamente diffusa anche sul territorio comunale, tutti i cittadini e gli Amministratori condominiali e tutti i soggetti pubblici e privati, nel periodo compreso tra il 1° aprile ed il 31 ottobre di ogni anno solare dovranno attenersi alle seguenti norme:

- a) evitare l'abbandono temporaneo o definitivo negli spazi aperti – pubblici o privati – compresi i terrazzi ed i balconi, di contenitori di qualsiasi natura e dimensioni nei quali possa raccogliersi acqua piovana;
- b) procedere, ove si tratti di contenitori non abbandonati ma sotto il controllo di chi ne ha la proprietà o la disponibilità, in particolare per i conduttori di orti e/o giardini , allo svuotamento dell'eventuale acqua in essi contenuta ed alla loro sistemazione in modo da evitare accumuli idrici a seguito di pioggia; procedere alla loro chiusura mediante rete zanzariera o coperchio a tenuta o allo svuotamento al massimo settimanale;
- c) trattare l'acqua presente nei tombini - pozzetti di raccolta - smaltimento delle acque meteoriche, presenti negli spazi privati, ricorrendo a prodotti di sicura efficacia larvicida da parte degli stessi proprietari o avvalendosi di imprese di disinfestazione.

La cadenza temporale dei trattamenti è di norma quindicinale e comunque devono essere effettuati dopo ogni pioggia. I prodotti larvicidi possono essere acquistati presso le farmacie o altri negozi specializzati, conservando documentazione di acquisto dei prodotti usati o l'attestazione dell'avvenuto trattamento rilasciata dalle imprese di disinfestazione di cui sopra, da esibire all'organo di controllo;

Ai responsabili dei cantieri edili è fatto obbligo di:

- a) evitare raccolte idriche in bidoni o altri contenitori; qualora l'attività richieda la disponibilità di contenitori con acqua, questi devono essere dotati di copertura oppure devono essere svuotati completamente almeno ogni 5 giorni;
- b) sistemare i materiali di risulta dell'attività del cantiere in modo da evitare raccolte d'acqua, soprattutto in caso di sospensione dei lavori, nel quale caso deve essere curata la disinfestazione quindicinale e la relativa documentazione deve essere esibita all'organo di controllo;

Ai proprietari e responsabili di depositi di ogni genere e attività industriali, artigianali, commerciali ed agricole, con particolare riferimento alle attività di rottamazione ed in genere di stoccaggio di materiali da recupero è fatto obbligo di:

- a) adottare tutti i provvedimenti efficaci a evitare che i materiali permettano il formarsi di raccolte d'acqua;
- b) assicurare per i materiali stoccati all'aperto e per i quali non sia possibile la copertura, trattamenti di disinfestazione dei potenziali focolai di infestazione da praticare al massimo ogni 15 giorni ed in ogni caso nel termine di giorni 5 da ogni precipitazione piovosa; preferibilmente con prodotti liquidi nebulizzati e la relativa documentazione deve essere esibita all'organo di controllo;

### **Articolo 43 – Norma per il controllo sulla proliferazione dei volatili**

Al fine di un controlli sulla proliferazione di colonie di volatili insediati nell'ambito delle zone urbane del comune, spetterà al servizio preposto di questo Ente, in collaborazione con l'Ente Nazionale Protezione Animali, la Lega Italiana Protezione Uccelli e con l'Azienda Sanitaria competente territorialmente nello svolgere e di adottare tutte le specifiche misure per garantire un concreto controllo sulle colonie esistenti per la tutela dei volatili stessi e le esigenze di sicurezza igienica per i cittadini.



## **CAPO VII° MALATTIE DEL BESTIAME**

### **Articolo 44 - Obbligo di denuncia**

I proprietari o i detentori di animali, a qualunque titolo, sono obbligati a denunciare al Sindaco e alle Autorità veterinarie qualsiasi caso di malattia infettiva o diffusiva degli animali o sospetta di esserlo.

### **Articolo 45 - Isolamento per malattie contagiose**

Nel caso di malattia infettiva o diffusiva, anche prima dell'intervento dell'Autorità Sanitaria a cui viene fatta la denuncia, il proprietario o conduttore degli animali infetti o sospetti di esserlo dovrà provvedere al loro isolamento, evitando specialmente la comunanza di abbeveratoi e corsi d'acqua.

I proprietari ed i conduttori di animali infetti o sospetti di esserlo dovranno uniformarsi a tutte le disposizioni che verranno impartite dalle competenti autorità.

### **Articolo 46 - Denuncia di animali morti**

Ogni caso di morte sospetta di animali deve essere segnalato dal proprietario al Servizio Veterinario dell'A.S.S. n. 4 Medio Friuli, ai sensi dell'Articolo 264 del T.U.L.L.S.S. n° 1265/34; la carogna dovrà essere isolata con le debite precauzioni in attesa delle disposizioni impartite dall'Autorità Sanitaria competente.

### **Articolo 47 - Accertamento della causa di morte**

Il Veterinario di Distretto, non appena informato dell'avvenuto decesso sospetto di animali, deve accertare la causa di morte e stabilire la destinazione delle spoglie rilasciando la certificazione prevista dalla normativa vigente.

### **Articolo 48 - Animali morti per malattie infettive**

Quando la morte sia da addebitarsi ad una delle malattie infettive di cui all'allegato 1 del D.P.R. 320/54, la carogna deve essere isolata con le debite precauzioni in attesa delle disposizioni impartite dall'Autorità Sanitaria competente.

### **Articolo 49 - Spostamento animali morti**

Lo spostamento di animali morti dai singoli allevamenti ai depositi frigoriferi di stoccaggio, agli impianti di trasformazione industriale delle spoglie, od ai luoghi di distruzione, deve avvenire nel rispetto della normativa vigente prevista dal Reg. CEE 1774/2002 e successive modificazioni.

### **Articolo 50 - Cremazione, trasformazione industriale, infossamento ed impiego di sostanze chimiche**

La cremazione e la trasformazione delle spoglie animali va eseguita negli appositi impianti autorizzati e da personale addetto.

L'infossamento deve avvenire in suolo riconosciuto idoneo per struttura geologica e mineralogica, per proprietà meccaniche e fisiche, a sufficiente profondità a tutela della falda freatica.

Onde provocare una vera dissoluzione delle carogne ed un rapido annientamento dei germi, devono essere impiegate adeguate sostanze chimiche.

Le suddette attività sono comunque soggette alla disciplina delle regole in Legge sull'interro, come da Deliberazione della Giunta Regionale n°2825 del 19.09.03- Applicazione nella Regione F.V.G. del REE n°1774/2002 e il RECE n°811/ 2003 del 12.05 .03.

### **Articolo 51 - Igiene degli animali nelle stalle**

Il bestiame deve essere tenuto in stalle sufficientemente aerate, intonacate ed in buono stato di manutenzione e rispondenti ai requisiti stabiliti da leggi e regolamenti. I proprietari ed i conduttori di animali sono tenuti ad uniformarsi a tutte le norme impartite dalle autorità sanitarie e più in generale, ad attenersi alla normativa vigente prevista per il benessere animale.

## **CAPO VIII°**

### **RISPETTO DELLA SICUREZZA E DELLA TRANQUILLITA' ALTRUI**

#### **Articolo 52 - Impiego di attrezzature rumorose**

È vietato l'impiego di attrezzature rumorose, motofalciatrici e similari (decespugliatori, motoseghe, rasaerba ecc.), dalle ore 23.00 alle ore 6.00 nei giorni feriali e dalle 23.00 alle 8.00 nei giorni festivi nelle aree urbane.

Le disposizioni di cui ai commi precedenti si osservano anche nelle altre zone se le lavorazioni vengono effettuate nelle vicinanze di abitazioni, ad una distanza dalle abitazioni inferiore a 100 metri.

#### **Articolo 53 – Custodia e detenzione di cani o altri animali**

I detentori degli animali di affezione, dovranno rispettare la L.R. N. 20 dd. 10/11/2012 e successive modifiche ed integrazione e relativi regolamenti.

È vietato a chiunque abbandonare cani, gatti o altri animali domestici. Nel caso in cui il proprietario o il detentore non possa per seri motivi continuare a detenere l'animale, né dà comunicazione al Settore veterinario dell'Azienda per i Servizi Sanitari competente, che provvede al ritiro dell'animale ed alla consegna alle strutture di ricovero pubblico o private convenzionate.

In tale circostanza il proprietario o detentore rinunciatario all'atto del ritiro dovrà corrispondere al Comune un importo pari alla tariffa di mantenimento giornaliera applicata dal canile convenzionato per il primo anno di ricovero.

I detentori di cani o altri animali in luoghi privati dovranno collocare o custodire i medesimi in modo che non possano arrecare danno o molestia ai vicini e a chi transita sulla pubblica via.

Ai proprietari e detentori di cani è fatto assoluto divieto di tenere i cani alla catena se questa è inferiore a 4 metri, ovvero a 3 metri qualora la catena possa scorrere su un cavo aereo della lunghezza di almeno 3 metri. Gli animali tenuti alla catena devono poter raggiungere un riparo adeguato ed i contenitori dell'acqua e del cibo che devono essere sempre disponibili.

I proprietari di cani, gatti ed altri animali domestici (cavalli, capre, maiali, galline, ecc), devono uniformarsi alle disposizioni impartite dalle Autorità Sanitarie locali per quanto riguarda vaccinazioni e/o trattamenti sanitari, preventivi di malattie infettive.

Per quanto attiene l'abbandono di animali si applicano le leggi e i provvedimenti nazionali in materia e la Legge Regionale n. 20/2012 e successive modifiche o integrazioni.

Salvo che il fatto non costituisca reato o non sia già punito da norme specifiche, la violazione delle disposizioni contenute nel presente articolo comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria.

#### **Articolo 54 – Circolazione dei cani o altri animali in luoghi pubblici o aperti al pubblico**

I detentori degli animali di affezione, dovranno rispettare la L.R. N. 20 dd. 10/11/2012 e successive modifiche ed integrazione e relativi regolamenti.

I detentori che conducono i cani negli esercizi, locali e uffici aperti al pubblico, sono tenuti a usare sia guinzaglio che museruola, qualora prevista dalla normativa statale, avendo cura che i cani non sporchino e non creino disturbo o danno alcuno.

Tutti i cani di indole mordace, devono essere muniti anche di idonea museruola.

Nei giardini, negli orti, nelle aiuole e in altri luoghi privati aperti o nei quali non sia impedito l'accesso a terzi, i cani possono essere tenuti senza museruola, purché siano legati o custoditi in modo tale da non arrecare danno alle persone. Possono essere tenuti sciolti e senza museruola quando l'accesso a detti luoghi sia chiuso e provvisto di cartello con l'indicazione "Attenti al cane".

Possono essere tenuti senza guinzaglio e senza museruola:

- a) i cani da caccia in aperta campagna a seguito del cacciatore;
- b) i cani da pastore quando accompagnano il gregge;
- c) i cani delle forze di polizia durante l'impiego per fini d'istituto;
- d) i cani in aperta campagna custoditi dal proprietario.

Resta altresì vietato condurre animali in luoghi soggetti a pubblico passaggio, allorché chi li conduce non sia munito di apposita attrezzatura per l'immediata pulizia del suolo e non provveda a raccogliere e asportare gli escrementi. La violazione a tale disposizione comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra un minimo di euro 25,00 ed un massimo di euro 500,00.

Salvo che il fatto non costituisca reato o non sia già punito da norme specifiche, la violazione delle disposizioni contenute nei commi 1, 2 e 3 del presente articolo comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria.

### **Articolo 55 – Cattura di cani ed altri animali**

La cattura di cani e gli altri animali trovati a vagare in luogo pubblico è effettuata dal settore veterinario dell'Azienda per i Servizi Sanitari competente. È proibito impedire agli addetti alla cattura l'esercizio delle loro funzioni come pure cagionare o favorire la fuga degli animali da catturare.

### **Articolo 56 - Norme relative ai comuni pericoli**

È vietato:

- a) esercitare in luoghi pubblici aperti al pubblico o nelle immediate vicinanze, attività pericolose per loro natura o per mezzi adoperati e parimenti esporvi o lasciarvi cose che possono determinare pericolo per i passanti;
- b) danneggiare, inquinare o lordare in qualsiasi modo le sorgenti e le condutture delle acque pubbliche e così pure le fontane;
- c) lavare nelle fontane pubbliche;
- d) convogliare e gettare nei corsi d'acqua, siano pubblici o privati, materie inquinanti;
- e) gettare o lasciare defluire nei fossi di scolo qualunque materia che possa impedire o rendere difficoltoso il deflusso delle acque o produrre esalazioni putride;
- f) apportare modificazioni al corso di acque pubbliche, mediate qualsiasi opera anche se provvisoria, salvo particolare autorizzazione delle autorità competenti;
- g) svolgere qualsiasi privata attività che ne comporti l'occupazione anche temporanea del suolo pubblico senza averne ottenuta la regolare autorizzazione;
- h) gettare o accumulare rottami, residui di demolizioni, materiale di rifiuto, spazzature ed immondizie. I contravventori oltre a soggiacere ai provvedimenti previsti dalla legge specifica in materia, dovranno, nel più breve termine, provvedere alla rimozione dei materiali abusivamente depositati.

2. Dai cortili, dalle aie e dai fondi annessi alle case rurali, deve essere assicurato, a cura dei possessori, il costante deflusso delle acque piovane.

3. È vietato imbrattare muri prospicienti le pubbliche vie, anche con disegni o scritturazioni di qualsiasi genere.

### **Articolo 57 – Terreni incolti o non edificati**

I proprietari e i conduttori di fondi incolti qualunque sia il loro uso e destinazione situati vicino ad abitazioni ed edifici, sono tenuti a provvedere costantemente allo sfalcio delle erbe ed alla recisione di arbusti, rovi e piante spontanee che non dovranno mai invadere, le proprietà confinanti.

I proprietari e i conduttori di fondi incolti, qualunque sia il loro uso e destinazione, devono mantenerli costantemente liberi da rifiuti. È fatto obbligo di conservare i terreni costantemente puliti evitando il vegetare di rovi, erbe infestanti, ecc. provvedendo allo sfalcio costante del fondo o su comunicazione della Polizia Locale, in modo da prevenire la proliferazione di insetti, topi, ratti, bisce, ecc. o qualsiasi inconveniente igienico-sanitario.

Per le aree gestite a riposo si applicano le disposizioni previste dai regolamenti comunitari vigenti e dalle norme di attuazione degli stessi.

In caso di trascuratezza o di inadempienza del proprietario o di chi per esso il Comune impone l'esecuzione dei lavori entro un determinato lasso di tempo. In caso di inottemperanza senza ulteriore preavviso, l'Amministrazione farà eseguire i lavori a spese dell'inadempiente, ferma restando la contravvenzione accertata.

### **Articolo 58 - Colture agrarie limitazioni**

Nel rispetto di quanto disposto da Leggi e/o altri regolamenti, ciascun proprietario o conduttore di terreni può usare i suoi beni per quelle colture e quegli allevamenti di bestiame che riterrà più utili purché la sua attività non costituisca pericolo per i vicini.

Quando si renda necessario per tutelare la quiete e la sicurezza pubblica, il Sindaco può emettere ordinanze per determinare modalità e limiti nelle colture e nell'allevamento del bestiame.

Gli operatori agricoli nell'ambito della loro attività dovranno rispettare le normative relative alla tutela del paesaggio rurale ed al miglioramento paesaggistico.

### **Articolo 59 - Transito con animali da sella e da soma**

È consentito il transito sulle strade pubbliche o ad uso pubblico con animali da sella e/o da soma. I conducenti hanno l'obbligo di rimuovere immediatamente le deiezioni solide degli animali dalla sede stradale.

In caso di inottemperanza, il proprietario degli animali risponde della violazione in solido con il conducente.

Con apposita ordinanza, in alcune vie cittadine il transito degli animali da sella e/o da soma potrà essere vietato dal Sindaco per ragioni di opportunità, di decoro, di igiene o di sicurezza stradale.

### **Articolo 60 - Accensione di fuochi**

E' consentita l'accensione di fuochi soltanto nel rispetto delle prescrizioni di legge vigenti e con le seguenti modalità:

1. devono essere adottate tutte le precauzioni necessarie ad evitare danni o disturbo a terzi;
2. le ramaglie ed i residui del taglio di boschi o siepi vanno accatastati fino alla loro completa essiccazione e quindi possono essere bruciati;
3. dovrà essere rispettata, pertanto, una distanza minima di m 50 dalle case, dagli edifici, dai boschi, dalle piantagioni, dalle siepi, dai covoni di paglia, fieno o foraggio, dalle strade di scorrimento e da qualsiasi altro deposito di materie infiammabili o combustibili;
4. tale distanza può essere derogata per l'accensione di materiali derivanti dall'attività agricola, purché di origine vegetale e comunque in zone di aperta campagna, ad esclusione delle distanze dalle strade classificate come vicinali ed interpoderali;
5. nell'eventualità che il fumo rechi disturbo a terzi, questi possono chiedere lo spegnimento del fuoco e, se necessario, l'intervento degli organi di vigilanza;
6. le erbe residue potranno essere decomposte dagli interessati entro apposite concimaie, oppure depositate negli impiegati di compostaggio pubblici o privati;
7. le stoppie ed i residui della trebbiatura possono essere sotterrati con l'aratura previa trinciatura;
8. è inoltre vietato dar fuoco a prati ripe e fossi;
9. il proprietario del fondo, o chi ne gode dell'uso, è responsabile del rispetto delle succitate norme e deve essere presente fino a che il fuoco sia spento ed effettuare opportuna sorveglianza;
10. la combustione dei sacchi di plastica (di concimi, ecc.), dei contenitori dei Prodotti Fitosanitari, delle legature plastiche ad uso imballaggio di paglia, fieno o foraggio è punita come attività di smaltimento rifiuti non autorizzata ai sensi del D.L.gs. 152/2006 e successive modifiche ed integrazioni.

Ai sensi del D.Lgs. 91/2014 (art. 14 comma 8, lettera b) è consentita la combustione di materiale derivante da sfalci e potature, purché in quantità non superiore a 3 metri steri per ettaro al giorno e in periodi e orari fissati da apposite ordinanze del Sindaco competente territorialmente. La bruciatura di questo materiale è comunque vietata nei periodi a forte rischio incendi che devono essere individuati dalle Regioni.

### **Articolo 61 - Miglioramenti fondiari**

Per ogni intervento sul territorio da intendersi quale miglioramento aziendale che comporti alterazioni della morfologia esistente, compreso il cambio di destinazione, dovrà essere richiesto preventivamente il necessario titolo autorizzativo previsto dalla normativa urbanistica vigente ( SCIA e/o AUTORIZZAZIONE ) al Comune, il quale, tenuto conto di quanto dispone il vigente P.R.G.C., concederà o meno quanto richiesto.

### **Articolo 62 - Boschi e taglio piante**

Per quanto non contemplato dalle vigenti norme del P.R.G.C., in materia di boschi, si fa riferimento alle prescrizioni di massima di Polizia Forestale per la salvaguardia e l'utilizzazione dei boschi e per la tutela dei terreni soggetti a vincolo idrogeologico ai sensi della L.R. 13.12.2000 n° 20 Articolo 1 comma 25.

Per il taglio Pianta è ammessa la ceduzione periodica secondo gli usi locali.

Il patrimonio arboreo esistente nelle zone di pianura (filari di gelsi e piante di particolare pregio) dovrà essere conservato, curato e sviluppato con la piantumazione di essenze tipiche locali.

Nel caso di estirpo degli stessi dovrà essere fatta preventiva richiesta al Comune.

### **Articolo 63 - Pianta arboree e/o arbustive di pregio**

Si definiscono piante di pregio singole piante arboree e/o arbustive o piccoli aggruppamenti delle stesse che, pur non essendo riportate in elenchi ufficiali di disposizioni legislative nazionali e/o regionali (Legge 10/2013, L.R. 9/2007 e s.m.i. ), per età, portamento, dimensioni o ubicazione ovvero per ragioni storiche, letterarie, toponomastiche o paesaggistiche sono percepite unanimemente dalla collettività come piante di valore storico, culturale e paesaggistico di interesse comunale.

Gli interventi di manutenzione straordinaria (es. riequilibratura della chioma, con potatura di grosse branche) e l'estirpo delle piante sono soggetti a preventiva comunicazione al Sindaco, il quale provvede a disporre le relative verifiche sullo stato dei luoghi ed a definire eventuali prescrizioni a garanzia degli interessi pubblici tutelati.

Entro trenta giorni dalla ricezione della comunicazione, il Sindaco può motivatamente vietare l'intervento o prescrivere le particolari modalità di attuazione, in assenza delle quali il lavoro si deve ritenere assentito.

## **CAPO IX° SANZIONI**

### **Articolo 64 - Sanzioni pecuniarie e procedimento per la loro applicazione**

Le violazioni alle norme del presente Regolamento sono accertate dalla Polizia Municipale e dagli Ufficiali ed Agenti di Polizia Giudiziaria.

Quando la violazione è prevista dal Codice Penale non è ammessa la Sanzione amministrativa pecuniaria, anche se tale Sanzione fosse genericamente indicata nell'infrazione rilevata, essendo obbligatorio il rapporto all'Autorità Giudiziaria.

### **Art. 65 - Pagamento in misura ridotta.**

Le violazioni alle norme del presente Regolamento possono essere conciliate con il pagamento, con effetto liberatorio da parte del trasgressore, della sanzione amministrativa prevista dai rispettivi capi.

Qualora la contestazione personale non sia stata fatta, il contravventore, entro il termine di 60 giorni dalla notificazione del processo verbale di accertamento, è ammesso, con effetto liberatorio nei confronti di tutti gli obbligati, al pagamento della sanzione amministrativa oltre alle eventuali spese di procedimento e notifica.

### **Art. 66 - Deduzioni difensive.**

Qualora il trasgressore ed i responsabili non si avvalgano del pagamento ai sensi del precedente articoli, gli stessi possono far pervenire, entro 60 giorni dalla notifica del processo verbale, scritti difensivi e/o chiedere di essere sentiti in carta semplice indirizzata al Sindaco.

### **Art. 67 - Determinazione e irrogazione delle sanzioni.**

Il Sindaco, sentiti gli interessati, ove questi ne abbiano fatto richiesta, ed esaminati i documenti e gli argomenti esposti negli scritti difensivi, nonché il rapporto a lui trasmesso, acquisiti ulteriori elementi di valutazione, se ritiene sussistere la trasgressione contestata, determina con ordinanza motivata, entro i limiti indicati nel relativo articolo del Regolamento, l'ammontare della sanzione e ne ingiunge il pagamento insieme con le spese, entro 30 giorni dalla data di notifica di detto provvedimento, all'autore dell'infrazione ed alle persone che vi sono obbligate in solido; altrimenti emette ordinanza di archiviazione degli atti, comunicandola integralmente agli interessati, alle persone obbligate e all'organo che ha redatto il rapporto.

L'ordinanza di ingiunzione costituisce titolo esecutivo. In caso di mancato pagamento dovrà fare seguito la procedura coattiva ai sensi dell'art. 27 della Legge 689 del 24.11.1981.

#### **Art. 68 - Sanzioni amministrative e disposizioni generali.**

Per quanto non contemplato dal presente Regolamento, in merito ai principi generali e di applicazione delle sanzioni amministrative si applicano le norme e le procedure di cui alla Legge 24.11.1981, n.689 e successive modificazioni ed integrazioni e Legge Regionale 1/84.

Salvo che il fatto non costituisca reato, o si punito da altre norme di legge, per le violazioni alle disposizioni contenute nel presente regolamento si applica la sanzione amministrativa prevista dai rispettivi articoli.

#### **Art. 69 - Rimessa in pristino ed esecuzione d'ufficio.**

Oltre al pagamento della sanzione prevista, nei casi previsti dal presente regolamento il Sindaco ordina la rimessa in pristino e dispone, quando ricorrano gli estremi di cui all'art.153 del TU. 1915, n.138, TUEL 267/2000 e Legge 241/90 l'esecuzione d'ufficio a spese degli interessati.

#### **Art. 70 - Inottemperanza all'ordinanza.**

Chiunque non ottemperi alla esecuzione delle ordinanze emanate dal Sindaco, salvi i casi previsti dall'art. 650 del Codice Penale o delle altre leggi e Regolamenti generali e speciali, è punito con la sanzione da € 250,00 a €1.500,00

### **CAPO X DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI**

#### **Articolo 71 - Entrata in vigore**

Il presente regolamento entrerà in vigore dopo quindici giorni di pubblicazione all'Albo Pretorio ed abroga tutti i regolamenti, le ordinanze, le consuetudini riguardanti le materie contemplate nel regolamento medesimo o in contrasto con lo stesso.

#### **Articolo 72 - Norma finale**

Nel caso di successiva entrata in vigore di norme di legge che siano in contrasto con alcune disposizioni contenute nel presente regolamento, tali singole disposizioni in contrasto si considerano implicitamente abrogate trovando applicazione in questi casi le norme di legge statali o regionali vigenti.